



ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA

“Aviatori d’Italia”



**REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE
DELLO STATUTO SOCIALE**

2019

PREMESSA

L'edizione 2019 del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale include tutte le varianti alla precedente edizione 2015 approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale e successivamente ratificate dall'Assemblea Generale dei Soci.

Per facilitare la consultazione del Regolamento, in ogni articolo è evidenziato in grassetto il testo dello Statuto, con carattere di stampa normale il testo dell'articolo del Regolamento inerente il relativo disposto statutario ed in corsivo le modifiche apportate rispetto al precedente Regolamento.

TITOLO 1

Denominazione Sede – Scopo

Art. 1

L'Associazione Arma Aeronautica, costituita in Torino il 29 Febbraio 1952 ed eretta in ente morale con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 Maggio 1955 - n. 575, ha sede in Roma.

Le attività e le finalità dell'Associazione Arma Aeronautica, sono attuate attraverso il presente regolamento.

L'Associazione è costituita dal complesso dei Soci iscritti alle Sezioni ed ai Nuclei e persegue i propri fini attraverso l'attività svolta dagli Organi centrali e territoriali.

Art. 2

L'Associazione è apolitica, ha finalità sociali e non ha scopo di lucro; si propone di:

- **mantenere vivo l'amor di Patria, il culto della bandiera e dell'onore nonché tramandare il patrimonio culturale e spirituale dell'Aeronautica Militare, promovendo idonee iniziative;**
- **farsi interprete degli interessi morali e materiali dei soci e dei loro familiari presso gli organi competenti;**
- **tenere i necessari collegamenti con le Istituzioni civili e militari dello Stato, nonché con le Associazioni similari italiane ed estere;**
- **promuovere, incentivare e sviluppare la ricerca storica aeronautica;**
- **organizzare e dirigere studi sull'utilizzo del mezzo aereo;**
- **collaborare alle attività che le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti locali svolgono nei settori della protezione civile, della tutela dell'ambiente, della salute e della solidarietà;**
- **incoraggiare, promuovere, organizzare ed attuare iniziative dirette a diffondere le attività aeronautiche a livello sportivo, professionale ed amatoriale;**
- **incentivare le iniziative culturali e di promozione sociale.**

L'Associazione mantiene, in particolare, stretti rapporti con l'Aeronautica Militare al fine di sviluppare e realizzare ogni possibile forma di collaborazione in tutti i settori della FA nei quali tale collaborazione sia ritenuta possibile ed opportuna.

TITOLO II

Acquisto e perdita delle qualità di socio Sanzioni disciplinari

Art. 3

I soci dell'Associazione si suddividono nelle seguenti categorie:

- 1) ad honorem;
- 2) onorari;
- 3) effettivi;
- 4) aggregati.

Possono essere soci ad honorem coloro che, caduti o viventi, hanno acquisito eccezionali benemeritenze in ambito aeronautico.

I Capi di Stato Maggiore dell'Aeronautica sono nominati Presidenti ad honorem dell'Associazione Arma Aeronautica, all'atto della nomina.

Possono essere soci onorari coloro che si sono distinti in attività di supporto a favore dell'Aeronautica Militare e/o dell'Associazione.

Possono essere soci effettivi:

- a) il personale militare e civile che presta o abbia prestato servizio, con qualsiasi grado e qualifica, nell'Aeronautica militare;
- b) coloro che, con un brevetto od incarico aeronautico, prestano od hanno prestato servizio in Reparti di volo dell'Esercito, della Marina militare, dei Carabinieri e di altri Corpi ed Enti dello Stato;
- c) gli appartenenti ad altre Forze Armate che hanno prestato o prestano servizio presso l'Aeronautica militare.

Possono essere soci aggregati:

- a) i familiari dei Caduti e dei Mutilati di guerra e/o per servizio ordinario dell'Aeronautica militare;
- b) i familiari dei soci, anche se deceduti;
- c) coloro che operano o hanno operato in attività aeronautiche civili, nonché coloro che hanno particolare inclinazione per le attività aeronautiche ed aerospaziali e/o che praticano od abbiano praticato sport aeronautici.

I soci effettivi e aggregati che si sono particolarmente distinti con opere, elargizioni e donazioni, finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo dell'Associazione, possono essere insigniti del titolo onorifico di benemerito.

Non può essere socio chi sia incorso in condanne passate in giudicato che abbiano potuto ledere sul piano dell'onore.

Le qualifiche "ad honorem", "onorario" ed il titolo onorifico di benemerito sono attribuiti dal Presidente nazionale, sentito il Consiglio direttivo nazionale

I soci che sono nominati ad honorem, vengono iscritti nell'Albo d'Oro, esistente presso la Presidenza Nazionale.

Il Presidente nazionale avrà cura della regolare tenuta e dell'aggiornamento dell'Albo d'Oro.

Ai soci onorari ed ai soci insigniti del titolo onorifico di benemerito viene rilasciato un attestato a firma del Presidente nazionale

Le motivate proposte per la nomina a socio ad honorem, onorario e per l'attribuzione del titolo onorifico di benemerito sono presentate, per iscritto, al Consiglio direttivo nazionale dal Presidente nazionale:

- per sua autonoma decisione;
- su richiesta di un Presidente di Sezione, previa delibera del Consiglio direttivo di Sezione e parere del Presidente regionale.

In caso di parere contrario del Consiglio direttivo nazionale il Presidente nazionale non procede alla nomina.

La nomina decorre dalla data di comunicazione all'interessato salvo il caso di suo rifiuto.

Per iscriversi all'Associazione come socio effettivo o socio aggregato è necessario:

- presentare, alla Sezione cui si intende iscriversi, domanda di iscrizione redatta sui moduli appositamente predisposti, e corredarla di due fotografie formato tessera nonché di idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari per acquisire la qualifica di socio;
- effettuare il pagamento della quota sociale fissata dall'Assemblea di Sezione.

Qualora l'aspirante socio sia minorenne, ma di età non inferiore a 16 anni, la domanda di iscrizione deve essere controfirmata da un genitore o da chi esercita la patria potestà; la partecipazione alle attività sociali deve essere autorizzata da un genitore o da chi esercita la patria potestà.

I soci aggregati facenti parte del nucleo familiare di altro socio pagante la quota sociale intera, limitatamente al coniuge ed ai figli conviventi, possono, previa volontaria rinuncia al periodico dell'Associazione, chiedere l'applicazione di una quota sociale ridotta, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo di Sezione.

E' compito del Presidente di Sezione accertare, per ogni nuovo socio, il possesso dei requisiti necessari.

La qualifica di Socio decorre, con riserva, dal momento dell'avvenuto pagamento della quota sociale e della sottoscrizione, da parte del Presidente di Sezione, della domanda di iscrizione.

La qualifica di Socio diviene definitiva con l'avvenuta ratifica dell'iscrizione da parte del Consiglio direttivo di Sezione nel corso della prima seduta successiva alla data della domanda.

In caso di mancata ratifica da parte del Consiglio direttivo la qualifica di socio attribuita con riserva è nulla.

Contro la delibera del Consiglio direttivo di Sezione, che non ratifica l'iscrizione a socio, è ammesso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione al socio della mancata ratifica, ricorso al Consiglio direttivo nazionale, la cui decisione in merito è definitiva.

La quota pagata dall'aspirante socio viene restituita:

- scaduto il termine per produrre ricorso al Consiglio direttivo nazionale;
- oppure
- dopo la pronuncia del Consiglio direttivo nazionale, in caso di delibera contraria all'interessato.

L'assunzione della qualità di socio comporta i seguenti doveri:

- l'osservanza di tutti gli obblighi previsti per i soci dallo Statuto sociale e dal presente Regolamento, nonché dalle deliberazioni delle Assemblee generale e regionale dei soci, del Consiglio Direttivo nazionale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo di Sezione;
- l'obbligo di tenere condotta seria, dignitosa ed onesta, ispirata ai principi di lealtà e di fraterna solidarietà, sui quali è basato il contenuto morale e materiale dell'Associazione;
- l'impegno a collaborare, nei limiti delle proprie possibilità, al miglioramento morale e materiale dell'Associazione;
- l'onere di pagare la quota sociale annuale e di dotarsi dell'uniforme sociale.

La qualità di socio è personale ed intrasmissibile

L'assunzione della qualità di socio garantisce i seguenti diritti:

- intervenire ed esercitare i propri diritti nell'Assemblea della Sezione alla quale si è iscritto;
- frequentare i locali sociali, rispettando la relativa regolamentazione;
- fregiarsi del distintivo dell'Associazione;
- partecipare a tutte le manifestazioni della vita associativa con le modalità previste;
- indossare l'uniforme sociale;
- ricevere, il periodico: "Aeronautica".

Il socio deve essere iscritto in una sola Sezione, a sua scelta, indipendentemente dalla propria località di residenza.

Sono tenuti al pagamento della quota sociale i soci effettivi e quelli aggregati.

La Presidenza nazionale comunicherà a ciascuna Sezione, dandone conoscenza al Presidente regionale, i nominativi dei soci ad honorem, onorari e di quelli insigniti del titolo onorifico di benemerito per l'aggiornamento dei relativi registri, schedari e per gli altri adempimenti di competenza.

Sotto il controllo del Segretario Generale, vengono tenuti presso la Presidenza nazionale distinti registri nei quali sono trascritti i nominativi dei soci onorari e dei soci insigniti del titolo onorifico di benemerito.

Gli atti di più ampia rilevanza della Presidenza Nazionale o delle Sezioni devono essere esposti, ai fini della loro rituale notifica agli eventuali interessati, in appositi spazi di facile accesso (bacheche sociali) allocati nella Sede Centrale dell'A.A.A. e delle Sezioni/Nuclei.

Art. 4

La qualifica di socio si perde:

- per volontaria rinuncia;
- per decadenza a seguito di morosità;
- per radiazione.

Il socio che non desidera continuare ad appartenere all'Associazione deve comunicare per iscritto tale sua decisione al Presidente di Sezione o al Capo Nucleo di appartenenza. Il Presidente di Sezione o il Capo Nucleo prendono atto di tale manifestazione di volontà e ne danno rispettivamente notizia scritta agli organi sovraordinati.

La quota associativa deve essere pagata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Il socio che non paga la quota sociale entro il 30 settembre dell'anno cui la stessa si riferisce decade dalla qualifica di socio per morosità.

Il Presidente di Sezione, prima di considerare decaduto per morosità un socio, è tenuto ad inoltrare al socio stesso, nel periodo tra dicembre dell'anno precedente e settembre dell'anno di riferimento della quota sociale non pagata, almeno due comunicazioni scritte al fine di comprendere le effettive motivazioni del mancato pagamento e, in caso di conferma dell'intenzione di non provvedervi, di richiedere la restituzione della tessera sociale.

La quota associativa deve essere pagata entro il 31 Dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Il socio che, per qualsiasi motivo decade dalla qualifica di socio, è tenuto a restituire alla Sezione la tessera sociale.

Il socio, decaduto a qualsiasi titolo o radiato, non ha diritto alla restituzione di quote o contributi associativi. Il socio decaduto o radiato non ha diritto ad alcun rimborso delle quote pagate né alcun diritto sul patrimonio sociale. Le quote sociali sono intrasmissibili.

Se il socio decaduto, successivamente, desidera riacquistare la qualifica di socio deve produrre domanda di iscrizione come nuovo socio e la sua nuova anzianità di socio decorrerà dalla data di accettazione di detta domanda.

Art. 5

Il socio che venga meno ai doveri sociali prescritti dallo Statuto e dal presente regolamento, che con il proprio comportamento arrechi danni morali e/o materiali all'Associazione, o che ne comprometta il prestigio o il buon nome, è passibile dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;
- sospensione;
- radiazione.

Prima dell'applicazione dei suddetti provvedimenti il socio viene invitato dal Presidente di Sezione ad adeguare il proprio comportamento ai doveri sociali.

Nel caso in cui il socio persista in tale comportamento è passibile di richiamo scritto da parte del Presidente di Sezione, deliberato dal Consiglio direttivo di Sezione dopo aver sentito il socio interessato. Avverso detto provvedimento è ammesso ricorso al Presidente nazionale entro trenta giorni dalla notifica.

Il socio che nonostante il richiamo scritto non uniformi la propria condotta sociale alle norme sopra citate, oppure con il proprio comportamento pregiudichi il buon nome del sodalizio, può essere sospeso da ogni attività associativa per un periodo da uno a dodici mesi. Il relativo provvedimento, sottoscritto dal Presidente di Sezione, è deliberato dal Consiglio direttivo della Sezione medesima, dopo aver contestato al socio i relativi addebiti, e viene comunicato all'interessato, dal Presidente della Sezione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso il provvedimento di sospensione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa lettera, al Consiglio direttivo nazionale, la cui deliberazione, adottata dopo aver sentito il Presidente regionale, è definitiva.

Detta deliberazione viene comunicata all'interessato, dal Presidente nazionale, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento

Il socio che abbia compiuto atti disonorevoli o abbia completamente ignorato i doveri sociali, ovvero abbia gravemente danneggiato in qualunque modo l'interesse morale e materiale e il buon nome dell'Associazione viene proposto per la radiazione. Detta proposta, scritta e motivata, viene avanzata al Consiglio direttivo nazionale a cura del Presidente nazionale autonomamente o su proposta di un Presidente Regionale o di un Presidente di Sezione.

Il provvedimento di radiazione viene deliberato dal Consiglio direttivo nazionale previa acquisizione, a cura del Segretario Generale, di una dettagliata relazione sui fatti dal:

- Presidente della Sezione cui il socio appartiene;
- Presidente regionale di appartenenza della Sezione;
- socio stesso.

Il predetto provvedimento viene notificato all'interessato dal Presidente nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la decisione del Consiglio direttivo nazionale è ammesso ricorso al Collegio nazionale dei Probiviri entro trenta giorni dalla notifica all'interessato.

La decisione del Collegio nazionale dei Probiviri è definitiva ed è comunicata all'interessato a cura della Presidenza nazionale

Le delibere relative al "richiamo scritto" ed alla "sospensione" sono portate a conoscenza del Presidente regionale e del Presidente nazionale. La delibera relativa alla "radiazione" è portata a conoscenza del Presidente regionale e del Presidente di Sezione.

I provvedimenti di richiamo scritto, sospensione e radiazione, qualora debbano essere presi a carico dei componenti degli Organi Centrali, degli Organi che coadiuvano il Presidente nazionale, dei Presidenti regionali e dei Presidenti di sezione, vengono deliberati dal Consiglio direttivo nazionale, su proposta del Presidente nazionale, con motivazione scritta.

I provvedimenti di richiamo scritto e sospensione non sono applicabili al Presidente nazionale nei cui confronti può essere preso solo il provvedimento di radiazione, deliberato dal Consiglio direttivo nazionale, su proposta della maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo nazionale stesso, con motivazione scritta.

I provvedimenti disciplinari adottati a carico dei componenti degli Organi Centrali (escluso il Presidente nazionale), degli Organi che coadiuvano il Presidente nazionale, dei Presidenti regionali e dei Presidenti di sezione, sono comunicati agli interessati, dal Presidente nazionale, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione al Presidente nazionale dell'avvio, nei suoi confronti, della procedura per l'adozione del provvedimento di radiazione nonché il provvedimento stesso sono comunicati al Presidente nazionale dal Vice Presidente designato quale sostituto di cui al successivo articolo 16.

Avverso i provvedimenti di richiamo scritto, sospensione e radiazione presi a carico dei componenti degli Organi Centrali, degli Organi che coadiuvano il Presidente nazionale, dei Presidenti regionali e dei Presidenti di sezione è ammesso il ricorso al Collegio nazionale dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata.

Quando il provvedimento riguarda un componente del Collegio nazionale dei Probiviri è ammesso ricorso al Collegio stesso alla cui composizione non può partecipare il ricorrente.

Le decisioni adottate dal Collegio nazionale dei Probiviri sono definitive.

Il socio sospeso o radiato decade immediatamente da qualsiasi carica e funzione in seno all'Associazione.

La carica sociale per elezione o nomina ricoperta eventualmente dal socio sospeso o radiato resta vacante fino alla:

- scadenza dei termini per proporre ricorso; scaduto tale termine si procede all'elezione o nomina di un altro socio;
- pronuncia sul ricorso, qualora proposto, dopodiché:
 - in caso di pronuncia favorevole al socio, lo stesso viene reintegrato nella carica precedentemente ricoperta;
 - in caso di pronuncia contraria al socio, si procede all'elezione o nomina di un altro socio.

In materia disciplinare gli organismi competenti deliberano a scrutinio segreto

Art. 6

Possono essere associazioni "AFFILIATE" quegli Organismi le cui finalità statutarie sono coerenti con quelle dell'Associazione Arma Aeronautica.

L'affiliazione comporta esclusivamente rapporti collaborativi reciproci con esclusione di rilevanza, ai fini associativi, delle persone fisiche che compongono le associazioni affiliate.

La competenza a conferire il titolo di "affiliato" rientra nelle facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 7

Possono essere nominati sostenitori dell'Associazione Arma Aeronautica quegli Enti/Aziende che, sensibili agli scopi sociali dell'Associazione, ne sostengono l'attività.

La competenza a conferire il titolo di "sostenitore" rientra nelle facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale.

TITOLO III Ordinamento

Art. 8

L'Associazione si articola in Organi centrali e territoriali come specificato nel successivo articolo 9 .

Art. 9

Sono Organi centrali dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Presidente nazionale;
- il Consiglio Direttivo nazionale
- il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti
- il Collegio nazionale dei Probiviri;

Sono Organi Territoriali:

- l'Assemblea regionale dei Presidenti di Sezione;
- i Presidenti regionali.
- l'Assemblea di Sezione;
- il Presidente di Sezione;
- il Consiglio direttivo di Sezione;
- il Capo Nucleo.

Gli Organi territoriali hanno patrimonio proprio, distinto da quello degli Organi centrali e godono, rispetto a questi ultimi, di piena autonomia nei limiti dello statuto. Sono responsabili verso i terzi degli effetti dell'attività svolta.

Sono nulle l'elezione o la nomina a ricoprire una carica sociale in seno agli organi centrali e territoriali dell'Associazione se il Socio non è in regola con il pagamento della quota sociale.

Art. 10

Il Presidente Nazionale è coadiuvato dai seguenti Organi:

- Comitato consultivo
- Segreteria Generale;
- Direzione Amministrativa;
- Centro Studi Militari Aeronautici (CESMA);
- Direzione della rivista "Aeronautica"
- Direzione del Dipartimento per le attività aeronautiche.

Sono nulle l'elezione o la nomina a ricoprire una carica sociale in seno agli organi di collaborazione del Presidente nazionale se il Socio non è in regola con il pagamento della quota sociale.

Art. 11

L'Assemblea generale dei soci è costituita dai Presidenti delle Sezioni ovvero, in loro sostituzione, da un membro del Consiglio Direttivo della Sezione stessa, da questi all'uopo delegato

L'Assemblea generale dei soci, all'inizio della seduta elegge, scegliendoli tra gli aventi diritto di voto, un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

In caso di Assemblea elettiva, devono essere anche eletti, tra i partecipanti all'assemblea, tre scrutatori che non risultino candidati alle cariche sociali.

All'Assemblea Generale può assistere qualsiasi socio, ma senza diritto di voto.

In caso di convocazione dell'assemblea generale che preveda, all'ordine del giorno, il rinnovo degli Organi Centrali e segnatamente di: Presidente nazionale, Consiglio direttivo nazionale, Collegio dei Revisori dei Conti e dei Provisori, ciascun Socio, interessato ad essere eletto deve, almeno sessanta giorni prima della data dell'Assemblea, far pervenire, per iscritto, al Presidente della Sezione di appartenenza, la propria candidatura, eventualmente corredata dal proprio curriculum vitae.

Il Presidente della Sezione, effettuato il controllo che il socio sia in regola con il pagamento della quota sociale e che trattasi di socio effettivo che presta o ha prestato servizio nell'Aeronautica militare, invia la suddetta candidatura alla Presidenza nazionale e, per conoscenza, al presidente regionale, almeno quaranta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Contestualmente dovrà comunicare il numero di soci aventi diritto di voto.

La Presidenza nazionale procederà alla verifica di tali numeri in tempo utile per la votazione

Ove entro il termine di 40 giorni dalla data fissata dell'Assemblea generale elettiva, non sia pervenuto alla Presidenza nazionale un sufficiente numero di nominativi di candidati (alle cariche di membro del Consiglio Direttivo nazionale e dei Collegi nazionali dei Revisori e dei Conti e dei Probi Viri) tale da assicurare la regolare composizione dell'organo collegiale nel numero previsto per la validità delle deliberazioni di competenza, la Presidenza nazionale allo scopo di assicurare la continuità di funzionamento dell'Associazione nei vari settori di esercizio, avvierà ogni idonea iniziativa tesa ad assicurare la continuità di funzionamento in regime di PROROGATIO. Acquisirà, segnatamente per l'organo interessato, da parte di ciascun membro ancora in carica la sua disponibilità per l'eventuale conferma dell'incarico.

L'Assemblea Generale elettiva, già convocata, assumerà definitive determinazioni per:

- la conferma dell'incarico in regime di PROROGATIO;
- la relativa durata (che non potrà superare i quattro anni);
- la convocazione di altra eventuale Assemblea generale elettiva.

Hanno diritto di voto tutti i soci che, sessanta giorni prima dell'Assemblea, risultino in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno precedente a quello in cui avviene la votazione purché, per gli stessi, sia già stata versata alla Presidenza Nazionale la parte di quota dovuta. Hanno altresì diritto di voto i nuovi Soci iscritti nell'anno, fino a sessanta giorni prima della votazione, purché, per gli stessi, sia già stata versata alla Presidenza Nazionale la parte di quota dovuta .

Art. 12

L'Assemblea generale dei soci viene convocata entro il primo semestre di ogni anno, nella località, alla data e con l'ordine del giorno fissati dal Presidente nazionale, sentito il Consiglio Direttivo nazionale.

Essa è costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti Presidenti di Sezione o Consiglieri delegati che rappresentino almeno la metà più uno dei soci iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, almeno ventiquattrore dopo, qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'Assemblea Generale dei soci:

- approva la relazione del Presidente nazionale, i bilanci consuntivi e preventivi annuali e delibera su qualsiasi argomento di interesse generale dell'Associazione che non rientri, in base a quanto previsto dal presente Regolamento, nella specifica competenza di altri Organi;
- elegge, allo scadere dei mandati, il Presidente Nazionale, tredici Consiglieri nazionali (di cui sei ufficiali e sette sottufficiali e graduati), i membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e del Collegio Nazionale dei Probiviri, prescegliendoli tra coloro che prestano o abbiano prestato servizio nell'Aeronautica militare;
- può eleggere un Presidente nazionale Onorario.

L'Assemblea Generale dei soci può essere convocata in seduta straordinaria in qualsiasi momento dal Presidente Nazionale di propria iniziativa, o su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale o dei Presidenti di Sezione, purché questi ultimi rappresentino, complessivamente, almeno un quinto dei soci dell'Associazione iscritti ed aventi diritto di voto.

L'Assemblea generale dei soci delibera a maggioranza, adottando il sistema ponderale significando che i membri con diritto di voto sono portatori di tanti voti quanti sono i soci con diritto di voto da loro rappresentati.

La Presidenza nazionale comunica ai Presidenti di Sezione:

- la data dell'Assemblea Generale con almeno novanta giorni di anticipo;
- l'Ordine del Giorno almeno trenta giorni prima della data di convocazione, inviando tutta la documentazione opportuna affinché i partecipanti siano edotti sugli argomenti che dovranno trattare.

Nei casi di seduta straordinaria, non elettiva, i predetti termini possono essere ridotti fino a dieci giorni in funzione dell'urgenza degli argomenti da discutere.

Nel corso dell'Assemblea generale dei soci per l'elezione delle cariche nazionali, ciascun Presidente di Sezione o Consigliere delegato sarà munito, con opportuni accorgimenti tecnici, predisposti a cura della Segreteria Generale, di tante schede quante ne occorrono per esprimere voti non riconoscibili rapportati al suo potere numerico di rappresentanza.

Ciascuna scheda dovrà essere predisposta per consentire l'espressione di n. 13 preferenze (6 per Ufficiali e 7 per Sottufficiali/Truppa e qualifiche civili equiparate per il Consiglio Direttivo Nazionale e 5 per i Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri).

Ciascun Presidente o Consigliere delegato è portatore di tanti voti quanti sono i soci con diritto di voto iscritti nella propria Sezione; per ciascun organo collegiale da rinnovare potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero dei membri da eleggere.

Il Segretario dell'Assemblea provvede alla stesura del verbale della seduta.

Gli scrutatori eletti dall'Assemblea provvedono, congiuntamente, allo spoglio delle schede elettorali e al controllo dei voti distintamente per ciascun organo collegiale.

Prima di dare inizio ai lavori, il Presidente dell'Assemblea Generale eletto accerta l'esistenza del numero legale degli aventi diritto di voto previsto per la validità dell'Assemblea.

Egli, avvalendosi anche del Segretario generale e del Direttore amministrativo, dirige i lavori; apre e chiude le discussioni; stabilisce la durata e le modalità degli interventi; propone il metodo di votazione (per alzata di mano od a scrutinio segreto) quando il metodo stesso non sia tassativamente indicato nello Statuto o nel presente Regolamento; proclama l'esito delle votazioni e gli eletti.

Il Presidente dell'Assemblea può autorizzare più di un intervento per persona.

Il Presidente dell'Assemblea elettiva autorizza i candidati che ne fanno richiesta ad esporre il proprio programma. Il tempo a disposizione sarà deciso dal Presidente dell'Assemblea in funzione del numero dei richiedenti.

Egli sottoscrive, unitamente al Segretario eletto ai sensi del precedente articolo, il verbale delle sedute.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo nazionale è composto dal Presidente nazionale e tredici Consiglieri nazionali.

I Consiglieri nazionali vengono eletti secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento di attuazione dello Statuto, con un mandato di quattro anni e sono rieleggibili per un solo successivo mandato.

Nel caso che un membro cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, prima del termine del mandato, subentra, per il restante periodo, il socio della stessa categoria (Ufficiale o Sottufficiale/graduato) che, fra i non eletti, abbia ottenuto nell'ultima elezione il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, subentra il socio con maggiore anzianità d'iscrizione all'Associazione.

Nel caso di dimissioni di più del 60% del Consiglio Direttivo nazionale, l'assemblea Generale dei Soci sarà chiamata ad eleggere un nuovo Consiglio direttivo nazionale, per un mandato di quattro anni.

Il Consiglio Direttivo nazionale, tra i tredici Consiglieri nazionali, elegge tre Vice Presidenti nazionali.

Il Presidente Nazionale, un Vice Presidente Nazionale e un Consigliere nazionale devono avere il proprio domicilio nell'ambito della provincia di Roma.

Sono eleggibili quali Consiglieri nazionali coloro che:

- sono Soci effettivi e prestano o hanno prestato, con qualsiasi grado o qualifica, servizio nell'A.M.;
- sono in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso e di quello precedente;
- non hanno in corso un provvedimento disciplinare di cui al precedente articolo 5;
- hanno presentato, nei termini previsti, la propria candidatura.

L'elezione ha luogo nel corso dell'Assemblea generale dei Soci con le procedure di cui ai precedenti articoli 11 e 12.

Art. 14

Il Consiglio direttivo nazionale traccia le linee programmatiche necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie, al perseguimento degli interessi dell'Associazione e stabilisce le linee programmatiche del periodico sociale "Aeronautica", in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei soci.

Provvede a esaminare il progetto dei bilanci annuali consuntivo e preventivo della Presidenza nazionale. Indica l'importo della quota annua dei soci da versare alla Presidenza nazionale intendendosi per quota annua dei soci quella parte di quota sociale che le Sezioni devono versare alla Presidenza nazionale.

Per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo nazionale sono assolte dal Segretario Generale.

Le riunioni del Consiglio direttivo nazionale si svolgono nel luogo e nell'ora stabilita dal Presidente nazionale che definisce anche l'ordine del giorno, tenendo conto delle indicazioni fornite dai Consiglieri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente nazionale.

Qualora non diversamente disposto da apposita norma approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale, i lavori del Consiglio stesso si svolgono secondo la seguente procedura:

- il Presidente nazionale, dopo le eventuali espressioni di saluto, formula al Consiglio le raccomandazioni ritenute opportune;
- presenta al Consiglio il primo punto all'ordine del giorno (o lo fa presentare dal Consigliere che ne ha richiesto l'inserimento all'ordine del giorno);
- dopo la presentazione stabilisce i tempi massimi di intervento di ciascun consigliere (di norma 3 minuti per gli interventi normali e 5 per quelli sul bilancio) e prende nota dei consiglieri che si iscrivono per un proprio intervento;

- dà la parola ad ogni consigliere iscritto a parlare, nell'ordine di iscrizione;
- riepiloga i concetti espressi;
- prende nota dei Consiglieri che intendono iscriversi per un secondo intervento;
- dà la parola ai consiglieri che hanno richiesto un secondo intervento;
- valuta e decide se consentire, eccezionalmente, ulteriori interventi;
- riepiloga i risultati degli interventi;
- pone ai voti l'argomento e comunica al Segretario la delibera del Consiglio;
- utilizza la stessa procedura per tutti i successivi punti all'ordine del giorno salvo quello relativo alle "varie ed eventuali" nel corso del quale non possono essere prese decisioni né effettuate votazioni.

Art. 15

La Presidenza nazionale ha sede in Roma.

Il Presidente nazionale proviene dai ruoli dell'Aeronautica Militare e viene eletto per un mandato di quattro anni ed è rieleggibile per un solo successivo mandato, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento di attuazione dello Statuto. Egli:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- convoca e presiede il Consiglio direttivo nazionale;
- attua, attraverso gli uffici di Presidenza, le linee programmatiche approvate dal Consiglio Direttivo nazionale;
- ha la direzione editoriale del periodico sociale "Aeronautica", delle pubblicazioni dell'Associazione e del Centro Studi Militari Aeronautici;
- autorizza la costituzione di Sezioni e Nuclei, sentito il parere del Consiglio Direttivo nazionale;
- provvede, sentito il Consiglio Direttivo, alla nomina del Segretario Generale, del Direttore Amministrativo, del Direttore del Dipartimento per le attività aeronautiche, del Direttore del CESMA e del Direttore responsabile del periodico "Aeronautica";
- conferisce eventuali specifici mandati ai Vice Presidenti nazionali e/o a soci particolarmente qualificati che, del loro operato, rispondono direttamente al conferente;
- presiede il Comitato consultivo;
- vigila su eventuali incompatibilità nelle cariche sociali;
- esercita il proprio mandato, sia sul territorio nazionale, che all'estero;
- non può ricoprire altre cariche in seno agli Organi centrali e territoriali dell'Associazione.

Ad avvenuta conclusione di un'Assemblea Generale, nel corso della quale siano stati eletti i componenti degli Organi centrali dell'Associazione, il Presidente nazionale deve convocare tempestivamente:

- il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti affinché proceda all'elezione del Presidente;
- il Collegio nazionale dei Probiviri affinché proceda all'elezione del Presidente
- il Consiglio direttivo nazionale affinché provveda alla elezione dei tre Vice Presidenti nazionali. e del Consigliere nazionale, residente nella provincia di Roma, che dovrà far parte del Comitato consultivo.

Nel corso di tale riunione il Presidente nazionale deve designare:

- il Vice Presidente destinato a sostituirlo ed a far parte del Comitato consultivo;
- sentito il Consiglio, due nominativi di Soci residenti in provincia di Roma per la nomina a Segretario Generale e Direttore Amministrativo.

Qualora non possa procedersi alla nomina del Segretario generale e/o del Direttore amministrativo dell'Associazione, il Segretario generale ed il Direttore amministrativo, decaduti per compiuto periodo, vengono prorogati fino alla prima successiva riunione del Consiglio direttivo nazionale.

In tale successiva riunione, il Presidente nazionale dovrà indicare al Consiglio direttivo nazionale i nominativi di soci residenti in provincia di Roma per le cariche di Segretario Generale e di Direttore Amministrativo.

Ad avvenuta conclusione di un'Assemblea Generale nel corso della quale sia stato eletto il solo Presidente Nazionale, i Vice Presidenti e gli Organi deputati a coadiuvarlo restano in carica a meno che il nuovo Presidente non ne proponga la parziale o totale sostituzione. In tale ipotesi si procede come previsto dal presente regolamento per l'elezione/nomina dei Vice Presidenti/Organo per il quale è proposta la sostituzione

E' obbligatoria, da parte della Presidenza nazionale, a cura del Direttore Amministrativo, la tenuta dei seguenti registri: prima nota, giornale mastro d'inventario dei beni mobili ed immobili.

E' inoltre obbligatoria la tenuta dei registri fiscali secondo la normativa vigente.

Art. 16

In caso di impedimento, il Presidente nazionale viene sostituito, con le stesse attribuzioni, dal Vice Presidente nazionale da lui designato.

Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica del Presidente nazionale, lo stesso Vice Presidente nazionale provvederà, entro il termine di sessanta giorni, ad indire una riunione straordinaria dell'Assemblea Generale dei soci, per l'elezione del nuovo Presidente nazionale.

Quando il Presidente nazionale, o chi lo sostituisce temporaneamente, si trovi nella necessità di dover adottare dei provvedimenti che richiedono il preventivo intervento del Consiglio direttivo nazionale o di altri Organi dell'Associazione ma la cui inderogabilità ed urgenza, non ne consentano la convocazione in tempo utile, deve sentire il parere del Comitato consultivo. Le conseguenti decisioni debbono essere rese note al Consiglio direttivo nazionale, per la ratifica, alla prima successiva riunione.

Possono essere adottati con tale procedura solo quei provvedimenti aventi carattere di estrema urgenza e la cui mancata adozione sarebbe causa di grave nocimento per l'Associazione.

Art. 17

Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti, i cui componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, è composto da tre Revisori effettivi e due supplenti.

Il Collegio nazionale dei Revisori ha la vigilanza ed il controllo economico e finanziario degli Organi centrali dell'Associazione, secondo le vigenti norme di legge; esercita funzione consultiva per il Presidente nazionale.

Sono eleggibili al Collegio nazionale dei Revisori dei Conti i Soci effettivi che prestino o abbiano prestato, con qualsiasi grado e qualifica, servizio nell'A.M., che siano in regola con il pagamento della quota sociale e che non siano mai stati soggetti a condanne penali per reati non colposi o a provvedimenti disciplinari.

Il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti controlla nella più ampia forma, a termine di legge, la gestione economica e finanziaria degli Organi centrali dell'Associazione

Più particolarmente, esso indica la forma di bilancio, esamina e si pronuncia sui bilanci preventivi e su quelli consuntivi corredandoli di apposita relazione; svolge inoltre azione ispettiva sulle scritture contabili e sulle consistenze finanziarie e patrimoniali dell'Associazione.

I Revisori dei Conti possono, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel Libro dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti.

Nel corso della prima convocazione indetta dal Presidente nazionale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti debbono provvedere a nominare, tra i Membri effettivi, il proprio Presidente, a cui spetta di indire le riunioni del Collegio, che dovranno avvenire almeno ogni trimestre, e fissare l'ordine dei lavori. Al termine di ogni riunione dovrà essere redatto il relativo verbale da riportare sull'apposito Libro, sottoscritto dagli intervenuti.

Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente del Collegio, le sue funzioni vengono assunte dal Revisore effettivo che ha ricevuto più voti in sede assembleare. Nel caso di impedimento permanente, di rinuncia e/o decadenza di un Revisore effettivo subentra il Revisore supplente che in sede assembleare ha ricevuto più voti. Così dicasi nel caso che trattasi di un Revisore supplente. Se trattasi del Presidente del Collegio, i Revisori effettivi dovranno provvedere alla nuova nomina.

Per la validità delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti occorre che siano presenti sempre almeno tre membri tra titolari e supplenti: quello più giovane di età funge da Segretario e provvede a redigere un processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti.

I membri supplenti vengono chiamati a sostituire i titolari, in caso di loro assenza, a partire da quello che, nelle elezioni, ha ottenuto il maggior numero di voti.

Le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza assoluta. Il revisore dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti presenzia alle riunioni dell'Assemblea generale dei Soci. Presenzia altresì alle riunioni del Consiglio direttivo nazionale qualora richiesto dagli argomenti all'Ordine del Giorno.

I membri del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti possono ricoprire altre cariche sociali ma non incarichi in seno alla Presidenza nazionale.

Il membro eventualmente eletto o nominato ad altra carica deve far conoscere alla Presidenza nazionale, alla Presidenza regionale ed alla Presidenza della Sezione presso la quale è iscritto la sua decisione relativa alla carica che preferisce ricoprire.

In caso di mancata opzione, egli decade dalla nuova carica alla quale è stato eletto o nominato.

La decadenza viene dichiarata dal Consiglio direttivo nazionale, su segnalazione della Presidenza nazionale, cui compete l'accertamento dell'esistenza di eventuali incompatibilità.

Art. 18

Il Collegio nazionale dei Probiviri, i cui componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia su ogni controversia che, nell'ambito dell'Associazione, possa sorgere nei confronti dei soci e degli Organi dell'Associazione stessa. Il suo giudizio al riguardo è inappellabile; esercita funzione consultiva per il Presidente nazionale.

Sono eleggibili al Collegio nazionale dei Probiviri i Soci effettivi che prestino o abbiano prestato, con qualsiasi grado o qualifica, servizio nell'A.M., che siano in regola con il pagamento della quota sociale e che non siano mai stati soggetti a condanne penali per reati non colposi o a provvedimenti disciplinari.

Il Collegio nazionale dei Probiviri presenza alle riunioni dell'Assemblea generale dei Soci e può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo nazionale, senza diritto di voto, in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.

I membri del Collegio nazionale dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche statutarie.

Il membro eventualmente eletto o nominato ad altra carica deve far conoscere alla Presidenza nazionale, alla Presidenza regionale ed alla Presidenza della Sezione presso la quale è iscritto la sua decisione relativa alla carica che preferisce ricoprire.

In caso di mancata opzione, egli decade dalla nuova carica alla quale è stato eletto o nominato.

La decadenza viene dichiarata dal Consiglio direttivo nazionale, su segnalazione della Presidenza nazionale, cui compete l'accertamento dell'esistenza di eventuali incompatibilità.

Nel corso della prima convocazione da parte del Presidente nazionale il Collegio nazionale dei Probiviri deve provvedere a nominare, tra i propri membri effettivi, il Presidente. I lavori di tale seduta verranno condotti dal Proboviro più anziano di età.

Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Collegio nazionale dei Probiviri può compiere o ordinare ispezioni e controlli su tutti i documenti sociali inerenti alla materia del contendere e chiedere che questi vengano esibiti.

Esso può inoltre invitare le parti a comparire personalmente per deporre, anche separatamente, sulla materia del contendere; inoltre può richiedere eventuali testimonianze verbali o deposizioni scritte.

Ai membri del Collegio nazionale dei Probiviri incombe l'obbligo del segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Collegio, le sue funzioni vengono assunte dal Proboviro più anziano per iscrizione all'Associazione.

Il Presidente del Collegio, o il suo sostituto, stabilisce l'ordine del giorno, convoca i membri e presiede la riunione.

Le delibere sono assunte a maggioranza di voti ed il voto è espresso a scrutinio segreto.

Per la validità delle sue riunioni occorre che siano presenti sempre almeno tre membri tra titolari e supplenti.

Quello più giovane di età funge da segretario e provvede a redigere e firmare, unitamente al Presidente, il verbale dei lavori nelle riunioni.

I membri supplenti vengono chiamati a sostituire i titolari, in caso di loro assenza, a partire da quello che, nelle elezioni, ha ottenuto il maggior numero di voti